



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5 DEL 23-01-2017



Oggetto: Proroga utilizzo lavoratore Geom.Santori Giovanni

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **14:00** in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara	P	Sindaco
PANICONI Michele	A	Vice Sindaco
BOSI Marcello	P	Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Presidente **Barbara PELAGOTTI** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la dotazione organica del Comune di Rivodutri è organizzata in aree e per ogni Area è assegnata un Responsabile del servizio;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico è assente per prestare servizio in posizione di comando presso il Comune di Rieti a partire dal 31.12.2016 e fino al 31.12.2017;

Ritenuto, opportuno, al fine di non interrompere il regolare svolgimento dell'attività amministrativa ed assicurare le scadenze previste, avvalersi di personale dipendente di altro Comune che collabori con il Responsabile del servizio tecnico per assicurare adempimenti tecnici con l'utilizzo

Considerato che il Comune di Rivodutri con propria nota n. prot. 4858 del 28.12.2016 ha richiesto il prescritto N.O. per lo svolgimento dell'incarico fuori del normale orario di lavoro, per il dipendente SANTORI Giovanni facente parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Poggio Bustone- Cat. B1;

Considerato che sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Vista la Circolare n. 2/2005 del 21.10. 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili" .. ,salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Tenuto conto che da costante interpretazione, la norma è considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego, consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Visto il parere del Ministero per la Pubblica .Amministrazione e l'Innovazione - Ufficio personale pubbliche amministrazioni n. 34 - 2008, con il quale alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che l'art. 1, co. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Ritenuto, pertanto, utilizzare il predetto dipendente del Comune di Poggio Bustone dal 01.01.2017 fino al 31.03.2017 per un numero di 2 accessi settimanali per un massimo di 8 (otto) ore settimanali, per lo svolgimento dell'attività necessaria ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio Tecnico, autorizzato dal Comune di Poggio Bustone con deliberazione della G.C.n.4 del 12.01.2017;

Dato atto che alla data odierna non sono ancora disponibili i conteggi relativi al rispetto della spesa di personale per l'anno 2016, ma, comunque, al fine di scongiurare la paralisi gestionale dell'Ente occorre in ogni modo procedere all'attribuzione dell'incarico, attesa l'entrata in vigore a pieno regime del D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 con tutte le implicazioni e le difficoltà che stanno attanagliando tutti i comuni